

Sono utili per il diritto e per la misura di tutte le prestazioni.

I PERIODI RISCATTABILI

E' ammesso il riscatto del corso legale di laurea a condizione che l'interessato abbia conseguito il titolo di studio.

Sono esclusi dalla possibilità di riscatto:

- i periodi di iscrizione fuori corso;
- i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall'art.2, comma 1, del D. Lgs. n.184 del 30/04/1997 (Fondo pensioni lavoratori dipendenti e gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Si possono riscattare:

- i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);
- i diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni);
- i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
- i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
- i titoli accademici introdotti dal decreto n.509 del 3 novembre 1999 cioè: Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la laurea.

Per quanto riguarda i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale possono essere ammessi a riscatto ai fini pensionistici - secondo le vigenti disposizioni in materia - i nuovi corsi attivati a decorrere dall'anno accademico 2005/2006, e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:

- diploma accademico di primo livello;
- diploma accademico di secondo livello;
- diploma di specializzazione;
- diploma accademico di formazione alla ricerca (equiparato al dottorato di ricerca universitario dall'art.3, comma 6, D.P.R. n.212/2005). (Msg.15662 del 14/06/2010)

Il riscatto può riguardare tutto il periodo o singoli periodi.

A partire dal 12 luglio 1997 è data la facoltà di riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data.

N.B. Non è possibile chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione da riscatto laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere. (Msg. n.22427 del 08.10.2008)

CONDIZIONI PER IL RISCATTO

- Aver conseguito il diploma di laurea o titoli equiparati;
- I periodi per i quali si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall'art.2, comma 1, del D. Lgs. n.184 del 30/04/1997.;
- Essere titolari di contribuzione (almeno un contributo obbligatorio) nell'ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto, salvo quanto previsto dalla legge n. 247/2007 per le domande presentate a **decorrere dal 01.01.2008**.

DOMANDA DI RISCATTO LAUREA – PRESENTAZIONE ON LINE

Il cittadino, dopo essersi dotato di PIN, deve presentare la domanda di riscatto laurea tramite accesso telematico nella sezione blu dei Servizi Online attraverso il seguente percorso: www.inps.it > Per tipologia di utente > Cittadino > Riscatto di laurea.

Per maggiori e più dettagliate informazioni si rinvia alla circolare n. 77 del 27.05.2011 pubblicata nella sezione "circolari e messaggi" del sito www.inps.it

CALCOLO DELL'ONERE DI RISCATTO

L'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13 della legge n.335 del 1995.

1) periodi da riscattare che si collocano fino al 31/12/1995

Se i periodi oggetto di riscatto si collocano temporalmente fino al 31 dicembre 1995, l'importo della somma da versare sarà determinata con i criteri previsti dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (riserva matematica); l'onere sarà diverso in rapporto a fattori variabili quali l'età, il periodo da riscattare, il sesso e le retribuzioni percepite negli ultimi anni. In presenza di una anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31/12/1995 (sistema retributivo), il sistema di calcolo sopra descritto si applicherà anche nel caso in cui i periodi da riscattare si collochino successivamente alla predetta data.

Esempio

Poiché la determinazione dell'onere di riscatto dipende da molteplici fattori (età, periodo, anzianità assicurativa totale, retribuzione percepita negli ultimi anni) una eventuale simulazione di calcolo non avrebbe carattere esemplificativo.

2) periodi da riscattare che si collocano dopo il 31 dicembre 1995

Relativamente ai periodi da riscattare collocati temporalmente dopo il 31.12.1995, per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il **sistema contributivo**, il corrispondente onere è invece determinato, per espressa disposizione di legge, applicando l'aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso. Per il calcolo dell'onere di riscatto, la retribuzione cui va applicata la predetta aliquota contributiva è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.

Esempio

Ipotizziamo che un soggetto voglia riscattare n.4 anni di laurea che si collocano dopo il 31/12/1995 e che presenti domanda di riscatto nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti il 30 marzo 2011; considerando una retribuzione lorda nel periodo 01/04/2010 – 31/03/2011 pari a €32.170,00:

L'importo da pagare per riscattare n.4 anni è pari a **€42.464,4** ($32.170 \times 33\% = 10.616,1 \times 4 \text{ anni} = 42.464,4$)

INNOVAZIONI DAL 01.01.2008 (LEGGE N. 247/2007)

Le innovazioni si applicano solo per le domande presentate a **decorrere dal 01.01.2008** indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi del corso di laurea:

- il contributo può essere versato in unica soluzione ovvero in **120 rate mensili** senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. E' confermata la possibilità che l'interessato eserciti la facoltà di estinguere il debito anche in un numero minore di rate e comunque senza applicazione di interessi.
- la facoltà di riscatto laurea può essere esercitata anche dai soggetti **non iscritti** ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che **non abbiano iniziato l'attività lavorativa in Italia o all'estero**.

RISCATTO LAUREA RICHIESTO DAI SOGGETTI INOCCUPATI.

La facoltà (circ. n.29 del 11.03.2008) è esercitabile da coloro che, al momento della domanda, non risultino essere stati **mai** iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione Separata, e che non abbiano iniziato l'attività lavorativa, in Italia o all'estero (msg. n. 5529 del 09.03.2009).

L'onere dei periodi da riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria (vigente nell'anno di presentazione della domanda)

Per l'anno 2012 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a **€ 14.930,00**. (Circolare n.14 del 03.02.2012). A detto importo va applicata l'aliquota del 33%. Quindi, chi volesse riscattare il periodo di laurea come inoccupato presentando domanda nel corso del 2012 dovrebbe pagare, **per un anno di corso**, un importo pari a **€4.926,90**.

Il calcolo dell'onere di riscatto per periodi che si collocano ante 1 gennaio 1996, richiesti da non iscritti ad alcuna gestione previdenziale obbligatoria, sarà determinato con calcolo contributivo ed anche ai fini pensionistici non daranno luogo al passaggio dal sistema contributivo a quello misto. Il contributo è **fiscalmente** deducibile dall'interessato. Nel caso il richiedente non abbia un reddito personale, il contributo è detraibile nella misura del 19 per cento dell'importo stesso, dall'imposta dovuta dai soggetti nei confronti dei quali l'interessato risulti fiscalmente a carico.

Il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata del FPLD e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale l'interessato sia o sia stato iscritto. La norma non prevede un obbligo di presentazione della domanda di trasferimento all'atto dell'iscrizione alla prima gestione previdenziale obbligatoria. L'interessato potrà quindi inoltrare la richiesta anche in un momento successivo indicando, nel caso di diverse gestioni presso le quali sia stato iscritto, quella di preferenza. (msg. n. 5529 del 09.03.2009).

PAGAMENTO RATEALE

Per le domande presentate a decorrere dal **1° gennaio 2008**, gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. E' confermata la possibilità che l'interessato eserciti la facoltà di estinguere il debito anche in un numero minore di rate e comunque senza applicazione di interessi.

Resta fermo che il pensionato non potrà chiedere il pagamento rateale e che il pensionamento implica la decadenza dal beneficio della rateizzazione eventualmente in corso, con conseguente obbligo di pagamento del capitale residuo in unica soluzione.

Il mancato pagamento dell'importo in unica soluzione o del versamento della prima rata è considerato come rinuncia alla domanda che viene archiviata dall'Inps senza ulteriori adempimenti.

La rinuncia non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di riscatto per lo stesso titolo e periodo. In tal caso l'onere di riscatto verrà rideterminato con riferimento alla data della nuova domanda.

Per le rate successive alla prima, il loro pagamento effettuato oltre la scadenza ma con un ritardo non superiore a 30 giorni, viene consentito per non più di cinque volte. Ulteriori versamenti effettuati oltre i termini assegnati potranno essere, su esplicita richiesta dell'interessato, considerati come nuova domanda e comporteranno la rideterminazione dell'importo da pagare.

Tutti i pagamenti effettuati per importi parziali o per un minore numero di rate entro i termini assegnati verranno convalidati determinando in proporzione l'accredito del corrispondente periodo assicurativo.

Eventuali variazioni di indirizzo o di dati anagrafici dovranno essere prontamente comunicati all'Istituto.

MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'ONERE DI RISCATTO

Il pagamento si effettua utilizzando gli appositi bollettini MAV inviati dall'INPS con il provvedimento di accoglimento.

I bollettini possono essere pagati presso qualsiasi **sportello bancario** senza costi aggiuntivi e presso tutti gli **uffici postali**, pagando la commissione postale vigente.

E' possibile stampare i bollettini MAV direttamente dal sito seguendo il seguente percorso: www.inps.it --> Portale dei Pagamenti --> riscatti ricongiunzioni e rendite. Per accedere al servizio è necessario il codice fiscale e il codice PIN rilasciato dall'Istituto (nel caso di singola pratica è sufficiente il solo codice fiscale) oppure richiederli al contact center al numero gratuito 803164, da telefono fisso, oppure al numero 06164164 da cellulare a pagamento secondo la tariffa prevista dal proprio gestore telefonico. Gli operatori provvederanno all'invio della copia del bollettino all'indirizzo desiderato o tramite posta elettronica.

Si ricorda infine che è possibile – comunicando il numero della pratica e il codice fiscale – effettuare il pagamento anche con le seguenti modalità:

- rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito "Reti Amiche":
 - le tabaccherie che aderiscono al circuito Reti Amiche;
 - gli sportelli bancari di Unicredit Spa (con pagamento in contanti per tutti gli utenti o, per i correntisti Unicredit, anche a debito sul conto corrente bancario);
 - tramite il sito Internet Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio Banca online.
- **On line** sul sito Internet www.inps.it --> Portale dei Pagamenti --> riscatti ricongiunzioni e rendite, utilizzando la carta di credito per perfezionare il pagamento.
- Tramite il contact center al **numero 803164** gratuito da rete fissa oppure al numero **06164164** da cellulare a pagamento secondo la tariffa prevista dal proprio gestore telefonico (con carta di credito).

La banca affidataria del servizio di POS virtuale, Intesa Sanpaolo SpA, invierà la notifica di avvenuto addebito dell'importo all'indirizzo e-mail del proscutore mentre l'Istituto invierà la ricevuta analitica di pagamento all'indirizzo risultante nell'archivio INPS.

In caso di pagamento rateale è possibile richiedere l'**addebito diretto su un conto bancario o postale**. E' sufficiente compilare presso l'Agenzia tenutaria del conto un **modello RID contenente l'opzione a importo fisso predefinito che implica la condizione di rinuncia al diritto di rimborso dell'addebito entro le otto settimane (decreto legislativo n. 11/2010)**. Non appena l'Ufficio delegato al pagamento ci comunicherà l'avvenuta autorizzazione all'addebito, sarà inviata una **lettera di conferma nella quale comunicheremo il mese a partire dal quale il servizio sarà attivato** e gli importi relativi alle scadenze dell'anno. Provvederemo quindi ad addebitare il pagamento sul conto segnalato, nel giorno di scadenza, in modo automatico, sicuro e senza costi aggiuntivi. *In attesa della lettera di conferma spedita dai nostri uffici Inps, si dovrà continuare ad effettuare i pagamenti utilizzando i bollettini MAV* oppure con le altre modalità di pagamento sopra elencate, sempre rispettando le scadenze mensili indicate.

L'Istituto provvederà all'invio, all'inizio dell'anno solare successivo ai versamenti, di una attestazione utile ai fini fiscali. L'addebito automatico potrà essere revocato dal contribuente in qualunque momento, mediante comunicazione al competente Ufficio. In questo caso si potrà provvedere al pagamento delle restanti rate tramite le altre modalità di pagamento.

ATTENZIONE

- Il **mancato versamento** dell'importo in unica soluzione o della prima rata sarà considerato come rinuncia alla domanda.
- Il **tardivo versamento** dell'importo in unica soluzione o della prima rata sarà considerato, a richiesta e ove consentito dalla normativa, come nuova domanda, presentata il giorno del versamento tardivo.
- Il **tardivo versamento** delle rate successive potrà anch'esso essere considerato, a richiesta e ove consentito dalla normativa, come nuova domanda, con le suddette conseguenze sull'onere.
- Tuttavia, **per non più di cinque volte**, il ritardato versamento verrà ritenuto valido, con l'addebito degli interessi di dilazione, se effettuato entro trenta giorni dalla data di scadenza del bollettino.
- **L'interruzione del pagamento rateale** dell'onere di riscatto comporta l'accredito di un periodo contributivo di durata proporzionale all'importo del capitale versato.